

CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 LETTERA B DEL REGOLAMENTO CE N. 1071/2009 PER IL GESTORE DEI TRASPORTI

Incarico professionale a tempo determinato per l'affidamento del mandato di consulenza e dirigenza in materia di "GESTORE dei TRASPORTI" così come previsto dall'Art. 4 Comma 2 Lettera B del REGOLAMENTO CE N. 1071/2009

L'anno 2016 addì del mese di con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Il sig. MAURIZIO BARBERA, il quale agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della impresa: ATAP GOLD SRL con sede a BIELLA, C.so G.A. RIVETTI 8/b, esercente l'attività di autotrasporto passeggeri, P.I. 02591040023 di seguito denominato COMMITTENTE;

E

Il sig. nato a il, residente a
Via.....n°.....C.F.di seguito denominato PROFESSIONISTA

PREMESSO:

- che il COMMITTENTE intende ottenere autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone di cui all'art. 11 del Reg. CE n. 1071/2009, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 16 del Reg. CE 1071/2009;
- che all'uopo è necessario indicare una persona fisica, il gestore dei trasporti, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d) del Reg. CE 1071/2009, e che diriga effettivamente e continuativamente le attività di trasporto dell'impresa;
- che l'attività di gestore dei trasporti rientra perfettamente nelle attività compatibili, previste ed attinenti la figura oggetto del presente mandato.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Il rapporto professionale tra il PROFESSIONISTA e il COMMITTENTE ha per oggetto la consulenza e la dirigenza in materia di attività di Gestione dei Trasporti così come configurata dal Regolamento CE n. 1071/2009 per il controllo e la verifica dell'attività connessa al trasporto di persone con particolare riferimento a:

- gestione della manutenzione dei veicoli;
- verifica dei contratti e dei documenti di trasporto;
- contabilità di base;
- distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli;
- verifica delle procedure di sicurezza.

Articolo 3 - Contenuto delle attività

L'incarico presuppone un impegno commisurato alle 20 ore settimanali medie, da svolgersi normalmente presso la sede del COMMITTENTE – C.so G. A. Rivetti 8/b – BIELLA; occasionalmente potrà rendersi necessario lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico anche presso altre sedi.

L'impegno effettivo sarà annotato su apposito registro.

L'impegno di cui sopra sarà gestito dal PROFESSIONISTA in autonomia, compatibilmente con l'operatività del COMMITTENTE secondo un programma di massima da convenirsi con il COMMITTENTE, avvalendosi delle strutture operative e del personale del COMMITTENTE secondo le esigenze indotte dall'espletamento delle mansioni oggetto di incarico, assumendo le conseguenti responsabilità.

Lo svolgimento dell'incarico da parte del PROFESSIONISTA prevede l'applicazione di procedure organizzative ed ispettive, e di istruzioni operative concordate con il COMMITTENTE al quale il PROFESSIONISTA presterà pieno supporto

per l'impostazione dei piani di controllo ovverosia di gestione delle attività ispettive di controllo, nonché delle liste di riscontro generali (di interfaccia) ed analitiche (disciplina).

Il PROFESSIONISTA si impegna a fornire periodicamente al COMMITTENTE report dell'attività di controllo e di gestione svolta che rimarranno a disposizione delle autorità incaricate al controllo.

I documenti e gli strumenti di lavoro messi a disposizione del PROFESSIONISTA per l'espletamento dell'incarico dovranno essere da questi restituiti al COMMITTENTE al termine dello stesso.

Articolo 4 – Apporti Specialistici

Il PROFESSIONISTA nell'espletamento delle proprie attività potrà utilizzare apporti specifici ed avvalersi di collaborazioni esterne di altri professionisti di propria fiducia, restando inteso che nei confronti del COMMITTENTE è l'unico responsabile dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni contratte anche per ciò che attiene al rapporto economico che comunque interesserà esclusivamente le due parti che figurano nella presente convenzione.

Articolo 5 – Tempi di esecuzione e penali

Il PROFESSIONISTA si impegna ad attuare l'attività ispettiva di controllo, attenendosi alle relative istruzioni operative per implementare il sistema di gestione ispettiva all'interno dell'azienda del COMMITTENTE, secondo il programma e la tempistica stabilita dalle parti per lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto.

L'attività prevede la stesura di report di controllo trimestrali dell'attività del gestore, in caso di mancato rispetto da parte del PROFESSIONISTA dei tempi concordati con il COMMITTENTE, verrà applicata una penale di Euro 50 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo.

Articolo 6 – Compenso per le attività

Il compenso per le prestazioni oggetto dell'incarico per un periodo di sei mesi è stabilito in complessivi 6.500 € lordi, comprensivi delle spese e di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali.

L'offerta economica tiene conto degli obblighi assunti dal PROFESSIONISTA per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto presso le sedi indicate dal COMMITTENTE ivi comprese le spese per i relativi trasferimenti.

Articolo 7 – Termini e modalità di pagamento

Il pagamento del compenso di cui al precedente art. 6 avverrà in due rate trimestrali posticipate a mezzo bonifico bancario, su presentazione di fattura.

Articolo 8 – Durata del contratto

Il PROFESSIONISTA avvia le attività di che trattasi fin dal momento della decorrenza del presente atto.

La durata complessiva delle attività viene fissata fin dal momento della decorrenza del presente atto.

La durata complessiva delle attività viene fissata in 6 (sei) mesi, secondo un programma da convenirsi da parte del PROFESSIONISTA con il COMMITTENTE. Il COMMITTENTE si riserva la facoltà di richiedere, mediante atto scritto, la prosecuzione dell'incarico professionale per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi agli stessi patti e condizioni.

Articolo 9 – Recesso

Il COMMITTENTE potrà recedere in qualunque momento dal presente contratto rimborsando al PROFESSIONISTA le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il PROFESSIONISTA potrà recedere dal presente contratto soltanto per giusta causa; in tale ipotesi avrà diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta da determinarsi con riguardo al risultato che ne sia derivato fino a quel momento.

Articolo 10 – Controversie

Ogni controversia che dovesse eventualmente sorgere in conseguenza della presente Convenzione e che non fosse possibile risolvere di comune accordo, sarà devoluta all'esclusiva competenza del foro di Biella.

Articolo 11– Incompatibilità

Per il PROFESSIONISTA dalla sottoscrizione del presente atto e fino alla sua conclusione, valgono tutte le cause di incompatibilità previste a riguardo della legislazione vigente.

Il PROFESSIONISTA non dovrà avere conflitti di interesse in corso con il COMMITTENTE e dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie sollevando sin da ora il COMMITTENTE da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il PROFESSIONISTA si impegna a segnalare tempestivamente l'insorgere di cause di incompatibilità e in tal caso il COMMITTENTE potrà far valere la risoluzione del rapporto contrattuale senza ulteriori aggravii e richiedere il risarcimento dei danni eventualmente causati dal PROFESSIONISTA.

Articolo 12 – Spese

Le spese contrattuali, incluse le copie di contratto che venissero richieste, e le eventuali spese di registrazione sono a carico del COMMITTENTE.

Articolo 13 – Assicurazione

Il PROFESSIONISTA si impegna a mantenere attiva a proprie spese, per l'intera durata dell'incarico, idonea Polizza Assicurativa a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale oggetto dell'incarico, con un massimale non inferiore a 1.000.000 €.

Articolo 14 – Informativa ex art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Il COMMITTENTE espleta il trattamento dei dati personali del PROFESSIONISTA strettamente necessari alla stipula ed alla gestione del presente contratto, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della persona, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

In relazione alle finalità sottese dal perfezionamento e dalla gestione del contratto, il conferimento dei dati personali del PROFESSIONISTA risulta strettamente necessario.

I dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, oltre che con l'ausilio di supporti cartacei, anche mediante sistemi informatici ed apposite banche dati con adozione delle misure minime di sicurezza previste dalla Legge a tutela della riservatezza.

I dati sono trattati unicamente da personale competente a ciò autorizzato.

Con l'eccezione delle pubblicazioni rese per obbligo di legge sul sito aziendale, i dati personali non saranno altrimenti diffusi.

Il titolare del trattamento dei dati è ATAP GOLD SRL nella persona del legale rappresentante Dott. M. Barbera.

L'interessato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall'art. 7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

La firma del presente contratto comporta il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali secondo quanto sopra precisato.

Letto, accettato e firmato

IL PROFESSIONISTA

IL COMMITTENTE

Le parti dichiarano, ai sensi e per effetti dell'articolo 1341 comma 2° del Codice Civile di aver preso visione delle clausole contrattuali di cui gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

IL COMMITTENTE